

TI_GERICHTE 15.1995.45 vom 13. März 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.45

FR: TI_GERICHTE 15.1995.45 du 13 mars 1995

IT: TI_GERICHTE 15.1995.45 del 13 marzo 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'inventario preventivo è misura di natura esclusivamente conservativa e costituisce un provvedimento incidentale nella procedura di fallimento. Il suo scopo è di meglio tutelare i creditori, mettendoli al riparo da manovre scorrette che debitori alle soglie del fallimento potrebbero commettere.

E. 2

Vi sono due specie di inventario preventivo in funzione del momento procedurale (cfr. Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione in via di fallimento - art. 83 cpv.1 e 162 LEF - , in: Rep. 1993 p.123): a) alla crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 83 cpv.1 LEF); b) contestualmente alla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 162 LEF). Presupposto minimo per entrambe le specie di inventario preventivo è la crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto dell'opposizione.

E. 3

L'art. 183 cpv.1 LEF estende all'esecuzione cambiaria l'istituto dell'inventario preventivo, ritenuto che - oltre all'ovvio requisito della crescita in giudicato formale della sentenza di rigetto cambiario - per le peculiarità dell'esecuzione cambiaria non occorre la comminatoria di fallimento, potendosi richiedere il fallimento cambiario producendo il precetto esecutivo, la cartavalore e la sentenza di rigetto dell'opposizione (art. 188 cpv.1 LEF).

E. 4

La concezione secondo cui l'inventario va ammesso , senza che sia esaminata la necessità di questa misura, già nella sola ipotesi che il creditore sia al beneficio di un pronunciato di rigetto provvisorio dell'opposizione cresciuto in giudicato, è opinione dottrinale ormai superata, oltre che in insanabile contrasto con la costante giurisprudenza del Tribunale federale a partire da DTF 82 I 145 ss. (cfr. Cometta, op. cit., p.123-124 con riferimenti).

E. 5

E' possibile ottenere l'inventario dei beni del debitore quando i fatti e le ragioni, per i quali si pretende che il debitore metta in pericolo i diritti del creditore, siano resi verosimili in modo da giustificare l'opportunità della misura richiesta. Giurisprudenza e dottrina concordano nel ritenere l'opportunità dell'inventario quando, ad esempio, il debitore si prepari alla fuga, distragga i suoi beni, liquidi i suoi attivi a vil prezzo, cambi domicilio

dopo la notifica del precetto esecutivo e ogniqualevolta vi siano indizi soggettivi o oggettivi tali da rendere verosimile il rischio di pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dall'istante (cfr. Cometta, op. cit., p.124 con riferimenti; sulla soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo, si veda p.125).

E. 6

Dal considerando 6 della citata sentenza CEF 15 febbraio 1995 risulta che il pronunciato pretorile 27 dicembre 1994 "ha fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere all'inventario di tutti i beni dell'ing. _____: oltre ad essere privo di motivazione, il pronunciato non considera che: a) la decisione di rigetto cambiario, sottesa all'istanza per l'allestimento dell'inventario, non è cresciuta in giudicato formale; b) l'istante non ha dimostrato il superamento della soglia di verosimiglianza richiesta per la concessione del provvedimento conservativo: anzi, non ha nemmeno reputato necessario spendere una sola parola di allegazione su fatti legittimanti l'inventario. Ne consegue la revoca dell'ordine pretorile, per doppia manifesta carenza - di immediato riscontro - degli essentialia legittimanti l'inventario".

E. 7

Il decreto d'inventario 27 dicembre 1994 del Pretore non è stato eseguito dall'UEF di Locarno che si è correttamente determinato nel provvedimento 29 dicembre 1994 qui impugnato: infatti, per analogia con le competenze autonome dell'organo d'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro, se il Pretore concede per errore un inventario benchè ne manchino i presupposti essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del Pretore, atteso che non gli è in linea di principio possibile verificare le condizioni materiali del decreto di inventario. Vi sono però casi limite dove il principio dell'economia processuale deve prevalere sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, quando è di tutta evidenza, come nel caso di specie, che il giudice dell'inventario è incorso in un errore manifesto - immediatamente riscontrabile dall'organo d'esecuzione chiamato ad eseguire il decreto pretorile d'inventario - non essendosi avveduto che la sentenza di rigetto, su cui si fonda l'inventario, non è ancora cresciuta in giudicato formale, l'Ufficio esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del decreto di inventario con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza. E' quanto è avvenuto, in termini proceduralmente corretti, con il noto provvedimento 29 dicembre 1994 dell'UEF di Locarno che merita conferma.

E. 8

In via abbondanziale, il reclamo va respinto anche per un altro motivo d'ordine logico. L'esecuzione di un inventario ad opera dell'Ufficio esecuzione costituisce accessorio della decisione pretorile di inventario che ne è l'elemento principale. Orbene, con sentenza 15 febbraio 1995 di questa Camera il decreto d'inventario è stato annullato e l'UEF di Locarno non può quindi eseguire un ordine che più non esiste: infatti la caducità del principale trae seco quella dell'accessorio.

E. 9

Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 TarLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 TarLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 83, 162 e 183 LEF, pronuncia 1. Il reclamo 9 gennaio 1995 del _____ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.